

Comune di Roaschia (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29 luglio 2026

Variante semplificata n. 1/2025 al P.R.G ai sensi dell'art. 17bis c. 15bis della L.R. 56/77 e smi relativa ai lavori di manutenzione straordinaria rete idrica e serbatoio Tetto Rive

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO CHE, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art. 7 del DPR 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

PREMESSO CHE il Comune di Roaschia è dotato di Piano Regolatore Generale formato ai sensi del Titolo III della L.U.R. ed approvato con DGR n. 52-15451 del 08.09.1987 e successive varianti;

VISTO il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento relativo a "Lavori di manutenzione straordinaria rete idrica e serbatoio Tetto Rive nel Comune di Roaschia - codice Progetto UM00073", redatto dall'Ente gestore Co.Ge.S.I. Srl - ACDA SpA per l'Autorità d'Ambito n. 4, depositato agli atti per visione;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi e dell'art. 17bis c. 15bis della L.R. 56/1977 e smi, l'approvazione del progetto comporta, laddove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale per "espressa previsione di legge" e, in tal caso, gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo;
- il progetto che origina la necessità di variante prevede interventi che ricadono anche su terreni privati, nella fattispecie la sistemazione del serbatoio in Tetto Rive e della rete idrica a servizio di Tetto Rive e Tetto Polonghera e comporta l'imposizione di vincolo di servitù pubblica (per la condotta, vincoli di occupazione temporanea per le fasi di lavori e aree da acquisire), predisposto in sede di progettazione dell'opera;
- il comma 1 dell'art. 19 del DPR 327/2001 dispone che *"quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'art. 10 c. 1, ovvero secondo questa norma quando l'opera non è prevista dal PRG il vincolo preordinato all'esproprio può essere apposto, dandone espressamente atto, «mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, un'intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico»"*;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4/AMB/2016 "Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15bis dell'art. 17bis della L.R. 56/1977 (Tutela ed uso del suolo)" argomenta sull'iter procedurale che *«L'introduzione del comma 15bis all'art. 17bis della L.R. 56/1977 nasce dal recepimento di molti giudicati formati sul punto e orientati ad affermare come i procedimenti di cui sopra siano sorretti da un particolare favor del legislatore, diretto a consentire la localizzazione di opere che rivestono una particolare rilevanza dal punto di vista dell'interesse della collettività. In tali ipotesi le Amministrazioni sono tenute a concentrare nell'ambito del procedimento diretto all'approvazione dell'opera tutte le valutazioni urbanistiche*

e/o comunque attinenti alla gestione del territorio, suscettibili di essere portate a soluzione attraverso l'approvazione di una variante e a non ostacolare l'analisi di merito del progetto con questioni pregiudiziali di tipo procedurale, nel rispetto della portata semplificatoria e acceleratoria delle norme di disciplina dei procedimenti. L'effettiva destinazione urbanistica dell'area rientra infatti tra gli elementi che l'amministrazione procedente, integrata in conferenza di servizi con la partecipazione di altri enti interessati, deve tenere in considerazione, senza far discendere dalla stessa un'invalicabile preclusione, ma al contempo facendo rientrare tale profilo in una valutazione complessiva di tutti gli aspetti e di tutti gli interessi in gioco, primo fra tutti quello della tutela dell'ambiente e della salute (TAR Piemonte, sez. I, 920/2014)»;

- alla portata semplificatoria ed acceleratoria della norma si accompagna anche l'esclusione di queste fattispecie dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), secondo la previsione espressa di cui all'art. 6 c. 12 del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), che, in virtù della competenza legislativa esclusiva statale in materia ambientale, ne prevede appunto l'esclusione per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante;

VISTA la proposta di variante pervenuta in sede di convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità sincrona ai sensi degli artt. 14-bis e 14ter c. 1 della L. 241/1990, acquisita al prot. com.le n. 1129/2026 e costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione

- Tavola 0 Legenda tavole di Progetto P.R.G. scala 1:5.000

- Tavola 0.1 Legenda tavole di Progetto P.R.G. scala 1:2.000

- Tavola 1.1 Progetto P.R.G. territorio comunale scala 1:5.000

- Tavola 2.1 Progetto P.R.G. capoluogo scala 1:2.000

- Tavola 2.2 Progetto P.R.G. dettaglio borgate scala 1:2.000

conservati in formato digitale agli atti d'ufficio e consultabili sul sito istituzionale, al fine di costituire parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO CHE, per quanto riguarda le verifiche relative all'idoneità idraulico-geologica della variante, previste tra gli elaborati necessari alla valutazione istruttoria della sua fattibilità, si rimanda alla "Relazione illustrativa", che contiene le indagini geomorfologiche attinenti agli estratti degli elaborati di PRGC, estesi ad un intorno significativo, della "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica ed idoneità all'utilizzazione urbanistica", della "Carta geomorfologica e dei dissesti" per i Comuni adeguati al PAI e delle relative norme d'uso quale estratto delle Norme tecniche di attuazione;

APPURATO pertanto CHE la documentazione di progetto necessaria alla valutazione istruttoria della fattibilità della variante, come riassunta all'Allegato B della Circolare del Presidente della G.R. n. 4/AMB/2016, è ritenuta esaustiva secondo il criterio del minimo aggravio possibile al proponente e della correlazione con l'entità dell'intervento;

VALUTATO CHE la proposta di variante contempla il conseguimento della piena compatibilità urbanistica dell'opera e l'imposizione di vincoli e dettami di cui al DPR 327/01 e smi;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi del punto 3 della citata Circolare n. 4/AMB/2016, la fase partecipativa del pubblico è stata unificata a quella concernente la consultazione generale del progetto sottoposto ad approvazione e che non sono pervenute osservazioni in merito agli aspetti urbanistici della variante;

- in virtù della competenza legislativa esclusiva statale in materia ambientale, si prevede l'esclusione da VAS per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione

territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante, secondo la previsione espressa di cui all'art. 6 c. 12 del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

CONSIDERATO CHE:

- il dato di consumo di nuovo suolo con riferimento ai disposti di cui all'art. 31 del Piano Territoriale Regionale risulta essere rispettato, essendo contenuto nel dato del 3% riferito al quinquennio 2021/2026;
- come evidenziato nella "Relazione illustrativa", non risulta che la variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con piani, progetti o programmi sovracomunali e che le previsioni della stessa sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;

PRESO ATTO della Determina ANAC 831/2016 rubricata *“Piano nazionale Anticorruzione 2016”* che individua fra i *“possibili eventi rischiosi”* *“anche le varianti specifiche allo strumento urbanistico generale”* ... *“laddove dalle modifiche derivi per i privati interessati un significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati”*;

VISTI:

- l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi;
- l'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- l'art. 17bis c. 15bis della L.R. 56/1977 e smi;
- la Circolare della Regione Piemonte n. 4/AMB del 08.11.2016;
- l'art. 7 della L. 241/1990 e smi;
- il D.Lgs. 267/2000 e smi;
- il DPR 327/2001 e smi;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, ai sensi dell'art. 147bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000 stesso, rilasciato dal Responsabile del servizio competente;

CON n. 10 voti favorevoli, n. / voti di astensione e n. / contrari, su n. 10 presenti e n. 10 votanti, espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. di richiamare le premesse come parte integrante della presente deliberazione;

2. di esprimersi favorevolmente in ordine alla fattibilità della Variante semplificata al P.R.I.C.M. ai sensi dell'art. 17bis c. 15bis della L.R. 56/77 e smi, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione

- Tavola 0 Legenda tavole di Progetto P.R.G. scala 1:5.000
- Tavola 0.1 Legenda tavole di Progetto P.R.G. scala 1:2.000
- Tavola 1.1 Progetto P.R.G. territorio comunale scala 1:5.000
- Tavola 2.1 Progetto P.R.G. capoluogo scala 1:2.000
- Tavola 2.2 Progetto P.R.G. dettaglio borgate scala 1:2.000

conservati in formato digitale agli atti d'ufficio e consultabili sul sito istituzionale, al fine di costituire parte integrante del presente atto;

3. di dare atto che alla portata semplificatoria ed acceleratoria della norma regionale si accompagna anche l'esclusione di queste fattispecie dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), secondo la previsione espressa di cui all'art. 6 c. 12 del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), che, in virtù della competenza legislativa esclusiva statale in materia ambientale, ne prevede appunto l'esclusione per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante;

4. di dare altresì atto che, configurandosi come variante inserita nel Piano Regolatore in seno ad un procedimento amministrativo regolamentato da disposizioni nazionali, ai sensi del medesimo comma 15bis dell'art. 17bis della L.R. 56/1977 e smi "gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del progetto";

5. di prendere atto che, ai sensi del punto 3 della citata Circolare n. 4/AMB/2016, la fase partecipativa del pubblico afferente alla Variante Urbanistica è unificata a quella concernente la consultazione generale del progetto secondo il procedimento autorizzativo seguito;

6. di dare atto che:

- il dato di consumo di nuovo suolo con riferimento ai disposti di cui all'art. 31 del Piano Territoriale Regionale risulta essere rispettato, essendo contenuto nel dato del 3% riferito al quinquennio 2021/2026;
- la presente variante costituisce avvio delle procedure di imposizione dei vincoli di cui al DPR 327/2001 e smi;
- le eventuali osservazioni saranno opportunamente valutate in sede di Conferenza autorizzativa del progetto relativo a "Lavori di manutenzione straordinaria rete idrica e serbatoio Tetto Rive";
- con tale variante non si vengono a modificare i rapporti tra C.I.R. (Capacità Insediativa Residenziale) e servizi pubblici, né le capacità edificatorie o la dotazione complessiva di spazi pubblici a servizio della residenza previsti dal vigente P.R.I.;
- le modifiche apportate con la presente deliberazione risultano essere compatibili con piani sovraordinati ed in particolare con il P.P.R., secondo quanto valutato nell'apposito elaborato "Relazione illustrativa e verifica di compatibilità con il P.P.R." facente parte della presente;

7. di trasmettere la presente deliberazione all'ACDA SpA e, unitamente alla documentazione di cui al punto 1, all'apposita Conferenza per l'approvazione del progetto relativo a "Lavori di manutenzione straordinaria rete idrica e serbatoio Tetto Rive";

8. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di espletare gli obblighi di legge in ordine alla trasmissione della presente alla Regione Piemonte.

La presente deliberazione, stante la necessità di darne pronta attuazione, viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e smi, immediatamente eseguibile con separata votazione resa in forma palese (presenti n. 10) che dà il seguente risultato:

- n. 10 favorevoli
- n. __/__ contrari
- n. __/__ astenuti.